



Decreto Dirigenziale n. 4 del 05/05/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 7 - UOD Gestione tecnico-amministrativa delle cave, miniere,
torbiere, geotermia

Oggetto dell'Atto:

DECRETO DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE MINERARIA N. 96 DEL 30/12/2005 DENOMINATA "MACCHIE" SITA IN COMUNE DI AILANO (CE) ALLA LOCALITA' MACCHIE. - DITTA CONCESSIONARIA: SUPINO AUGUSTO. CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE PER DECADENZA - ARTICOLI 33 LETTERA C), 40 E 41 DEL R.D. 29 LUGLIO 1927, N. 1443 E ART. 16 COMMA 4 DEL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382-.

IL DIRIGENTE

U.O.D. 53 08 07 GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE CAVE, MINIERE, TORBIERE,
GEOTERMIA,

PREMESSO:

- a. che con Decreto del Distretto Minerario di Napoli n. 2861 del 30/03/1974, scaduto alla data del 29/03/1989, è stata accordata alla Ditta Supino Augusto la concessione mineraria n. 275 per silicati idrati di alluminio e terre caoliniche denominata "Macchie" sita in comune di Ailano(CE);
- b. che con Decreto Dirigenziale n. 96 del 30/12/2005 è stata riattribuita alla Ditta individuale Supino Augusto la citata concessione mineraria denominata "Macchie" sita in comune di Ailano(CE), variandone l'oggetto in caolino, feldspati ed associati e con la riduzione dell'area da vincolare a tal fine da 23.55.00 ha a 7.50.00 ha, come delimitata con linea rossa continua sul piano topografico in scala 1/2000 allegato al verbale di delimitazione che è parte integrante del citato provvedimento;
- c. che la concessione mineraria n. 96 del 30/12/2005 oltre ad imporre alla ditta Supino Augusto l'obbligo alla esecuzione di prescrizioni come in essa riportati alle lettere a) ÷ l), prevede, inoltre, che la mancata osservanza alle stesse costituisce motivo di decadenza della concessione rilasciata;
- d. che a seguito di sopralluogo alla miniera, tenuto in data 18/09/2013, atto ad accertare lo stato dei luoghi del cantiere è stato adottato, con atto di prot. n. 0671522 del 30/09/2013, il provvedimento interdittivo dell'attività mineraria. Con tale disposizione nel mentre si sospendeva, in via cautelativa, l'efficacia del D.D. n. 96 del 30/12/2005 della concessione mineraria, ordinando la sospensione della coltivazione, dall'altro si invitava la ditta Supino Augusto a trasmettere al Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali e all'Amministrazione Provinciale di Caserta - Settore Risorse Idriche, Salvaguardia del Suolo, Protezione Civile, entro 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di ricezione del citato atto, la documentazione ivi indicata;
- e. che la sospensione dei lavori è stata altresì dettata per consentire al Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave Torbiere, Acque Minerali e Termali, Miniere e Geotermia dell' A.G.C.15, ora U.O.D. 53-08-07 Gestione Tecnico-Amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere, Geotermia appartenente alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, di effettuare le ulteriori verifiche e accertamenti al fine dell'adozione di eventuale ulteriore provvedimento;

RILEVATO che:

- a. nei termini indicati con il provvedimento adottato con atto di prot. n. 0671522 del 30/09/2013, notificato in data 04/10/2013 la citata ditta, a tutt'oggi, non ha adempiuto agli obblighi impartiti;
- b. non essendo pervenuto al Settore, ora U.O.D.53.08.07, alcuna documentazione per quanto richiesto si è utilizzato il programma del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) con cui è stato possibile, tramite immagini da satellite effettuate negli anni, risalire alla situazione dello stato dei luoghi a partire dall'anno 2003 e il suo successivo sviluppo;
- c. che a seguito di verifica amministrativa, come comunicato con l'atto 0671522 /2013, risultano non adempiuti alcuni obblighi richiamati nella concessione in oggetto e di seguito evidenziati:
 - c.1 che, almeno fino al luglio del 2008, non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi e che, pertanto, le attività di concessione mineraria di cui al D.D. 96/2005 sono iniziate successivamente a tale data come confermato dal Comune di Ailano che, con nota prot. n. 5479 del 31/12/2009, comunica l'inizio delle attività al 28/12/2009;
 - c.2 risulta l'esecuzione di lavori di scavo in aree che, come da progettazione approvata, dovevano rimanere salde in quanto fasce di rispetto alla via Macchie ovvero destinate al deposito di materiali vegetale come previsto nella zona est del cantiere.
Quanto innanzi viene riscontrato dal confronto:

- delle planimetrie e sezioni di coltivazione allegate alla istanza di rinnovo della concessione, come integrate dalla successiva richiesta di verifica di Valutazione di impatto ambientale, presentate rispettivamente in data 21/06/2003 (prot. n. 0303218 del 24/06/2003) e 13/10/2003 (prot. n. 0684663 del 13/11/2003) (Tav 3, 5, 7, Rilievo fotografico 9);
 - con gli esiti dell'accertamento eseguito in data 18/09/2013;
 - con le immagini satellitari ricavate dal SIAN su cui sono stati riportati il perimetro della concessione mineraria e le distanze delle fasce di rispetto come previste nel progetto approvato;
- c.3** nella zona del cantiere minerario indicato come primo lotto, dove si sarebbero dovuti effettuare gli scavi in ribasso, è stato accantonato del materiale scavato proveniente dalla zona oggetto di scavi non autorizzati.
Tale stoccaggio era previsto nello studio VIA (pag. 13) solo nel periodo invernale e per una altezza massima variabile tra i 0.30 ÷ 0.40 mt. ciò per consentire la disidratazione all'aria del materiale estratto; tale deposito era di breve durata atteso che nel citato studio si affermava che esso avveniva contemporaneamente all'azione condotta da una pala meccanica per il caricamento, dello stesso materiale, sui mezzi di trasporto verso l'esterno del cantiere. Pertanto lo stoccaggio di materiale, per altro per un'altezza consistente di circa 10mt, oltre a non essere previsto nel progetto autorizzato impedisce, per la sua localizzazione, la realizzazione della coltivazione mineraria secondo i parametri richiesti dalla concessione mineraria rilasciata.
- c.4** non risulta realizzato o non è pervenuta alcuna comunicazione di avvenuta esecuzione di interventi che possano migliorare il regolare smaltimento delle acque meteoriche e/o di ruscellamento nell'ambito del cantiere minerario, come richiesto con il provvedimento prot. n. 0671522 /2013; né tantomeno alla U.O.D. 53.08.07 è pervenuta alcuna notizia circa la realizzazione delle opere che in via provvisoria erano state prescritte in sede di sopralluogo.
- c.5** non è stata rilasciata alcuna autorizzazione per la immissione di polveri in atmosfera rispetto alla richiesta effettuata dalla ditta Supino, poi archiviata dal Settore Provinciale Ecologia Tutela dell'Ambiente (nota prot. n. 0615696 del 05/09/2013 pervenuta al Settore a mezzo comunicazione del Comune di Ailano prot. n. 2864 del 09/09/2013), in quanto la stessa ditta non ha fornito, nei tempi dovuti, la documentazione integrativa richiesta dallo stesso Settore. La presentazione di una nuova istanza ai fini dell'ottenimento del rilascio dell'autorizzazione alla immissione di polveri in atmosfera, se pur consentita dalla normativa di riferimento (D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 – GU del 29.05.2013 ed entrato in vigore il 13.06/2013- Autorizzazione Unica Ambientale – prot. n. 0716185 del 17/10/2013 Settore Ecologia di Caserta), non risulterebbe valida in quanto riferita ad una progettazione e stato dei luoghi difforni, per le modifiche sostanziali intervenute, rispetto a quella approvata all'atto del rilascio del rinnovo della concessione per cui risulterebbe incongruente con le iniziative di coltivazione e recupero approvate.

RITENUTO che, per le problematiche fin qui espresse, occorre intervenire per gli aspetti di carattere amministrativo inerenti la concessione rilasciata con l'atto n. 96/2005, di competenza della U.O.D 53 08 07 Gestione tecnico-amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere, Geotermia;

RITENUTO altresì per quanto riportato al precedente RILEVATO:

- a. sussistere difformità tra quanto realizzato rispetto a quanto previsto nella progettazione allegata all'atto di concessione n. 96 del 30/12/2005 e per quanto in essa prescritto e non attuato;
- b. risultano non attuate le prescrizioni dettate sia in sede di rilascio della concessione sia a seguito degli accertamenti eseguiti come poi disposti con il provvedimento adottato con atto di prot. n. 0671522 del 30/09/2013;
- c. che l'inosservanza delle prescrizioni come sopra riportate, concretizzano, per disposizione dello stesso provvedimento n. 96/2005, il sussistere di motivi per l'attuazione della procedura di decadenza della concessione mineraria "Macchie" della Ditta Supino Augusto;

CONSIDERATO che la U.O.D. 53.08.07, per i motivi indicati in narrativa, per quanto previsto all' artt. 40 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e con la procedura riportata all'articolo 41 dello stesso R.D. e all'articolo 16 comma 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 s.m.i., ha comunicato l'avvio del procedimento di cessazione della concessione per decadenza del titolo concessorio attribuito alla ditta Supino Augusto, con nota prot. n. 2014.0054697 del 27/01/2014 notificata il 04/02/2014 con raccomandata A.R. 149027915229;

RILEVATO che non è pervenuta, da parte della Ditta Supino Augusto, alcuna osservazione a riscontro della comunicazione prot. n. 2014.0054697 del 27/01/2014;

CONSIDERATO, al fine di valutare i contrapposti interessi:

- a. che la progettazione presentata e la metodologia di coltivazione e recupero ambientale proposta è stata oggetto di esame da tutte le autorità intervenute alla conferenza dei servizi, le quali hanno espresso il proprio parere, compreso l'autorità Ambientale;
- b. che sussiste difformità tra quanto realizzato con quanto previsto nella progettazione allegata all'atto di riattivazione della concessione e per quanto in essa prescritto e non attuato;
- c. che il giacimento minerario, a seguito della classificazione ex R.D 1443/1927 s.m.i., appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, e la sua coltivazione riveste carattere di pubblica utilità in quanto, nel caso di specie, fondamentale come materia prima per l'industria delle ceramiche;
- d. che l'inosservanza delle prescrizioni dettate dal decreto concessorio n. 96 del 30/12/2005 e nel successivo atto prot. n. prot. n. 0671522 del 30/09/2013 concretizzano, per disposizione dello stesso provvedimento, il sussistere di motivi per l'attuazione della procedura di decadenza. Sotto tali profili, si evidenzia che il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 all'articolo 40 prevede la possibilità di attivazione di tale procedura secondo gli indirizzi previsti all'articolo 41 e fermo rimanendo la possibilità di attribuzione della miniera a nuovo concessionario;

RITENUTO INOLTRE :

- a. che raffrontati i contrapposti interessi, nonché la situazione di fatto venutasi a realizzare, il tempo trascorso dal rilascio della concessione a tutt'oggi, è di tutta evidenza il prevalere dell'interesse pubblico alla tutela del territorio vincolato rispetto al mantenimento della situazione attuale degli interventi che rendono non idonea la concessione rilasciata e quindi non garantiscono la tutela del bene protetto;
- b. che il bene miniera è considerato di interesse pubblico, che appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, che è interesse dell'Amministrazione regionale far proseguire la coltivazione mineraria nel rispetto del superiore principio della tutela ambientale, che si concretizza anche nel rispetto delle prescrizioni dettate e non adempiute da parte del concessionario;
- c. al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, che il concessionario Supino Augusto provveda:
 - c.1 a dare esecuzione alle prescrizioni impartite, ai fini della sicurezza dei luoghi e dei terzi, con il provvedimento adottato con atto di prot. n. 0671522 del 30/09/2013 nei termini e nei modi che vorrà indicare l'Amministrazione Provinciale di Caserta - Settore Risorse Idriche Salvaguardia del Suolo Protezione Civile quale organismo deputato alla gestione di tale materia in campo minerario;
 - c.2 per quanto disposto dall'art. 9 della L. 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione delle politica mineraria", al riassetto ambientale delle citate aree oggetto di coltivazione sulla scorta di idonea progettazione, da presentare entro 120 gg., decorrenti dalla data di notifica del presente atto, di ricomposizione ambientale dei luoghi interessati da attività estrattiva al fine di consentire l'acquisizione, da parte delle diverse Amministrazioni/uffici interessati alla problematica della miniera, di tutti i prescritti pareri e autorizzazioni, compresa quella ambientale, rendendo possibile il confronto collegiale per la valutazione degli interessi di tutela in esame (ambientali, paesaggistici, idrogeologici ed ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro e dei terzi);

c.3 a presentare entro 60 gg., decorrenti dalla data di notifica del presente atto, una aggiornata rappresentazione grafica dei luoghi, avente come riferimento la superficie interessata dalla concessione mineraria n. 96/2005, costituita da planimetrie e sezioni che, su base catastale, riporti l'effettivo stato dei luoghi nei modi indicati nella determina del Settore Cave prot. n. 0671522 del 30/09/2013, a tutt'oggi non fornita;

RITENUTO infine opportuno nominare custode della miniera "Macchie" la stessa ditta Supino Augusto fino alla consegna della medesima all'Amministrazione regionale;

RILEVATO inoltre, per quanto risulta agli atti di pratica, non sussistere in capo alla ditta Supino, già concessionaria, alcun diritto ai sensi degli articoli 16-20 e 36 del R.D. 20/07/1927, n. 1443, restando solo in capo alla stessa ditta tutti gli obblighi, adempimenti ed oneri connessi e correlati alla intervenuta coltivazione mineraria.

VISTO:

- a. il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere" e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382;
- b. il D.P.R. n. 128/1959 "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- c. il D.lgs. 117/2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- d. la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione delle politica mineraria";
- e. il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e s.m.i.;
- f. il D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali;
- g. il D.P.C.M. 22 dicembre 2000, con i quali le funzioni amministrative in materia di Miniere sono state conferite alla Regione Campania ed agli Enti locali, come previsto dal citato D. Lgs. 112/1998 a decorrere dal 21 febbraio 2001;
- h. la Delibera di Giunta regionale n. 4422 del 26/09/2001 con la quale sono state attribuite, fra l'altro, al Settore 03 dell'A.G.C. 12, poi Settore 12 dell'A.G.C. 15 ora Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 53 08 00 00 - U.O.D. 53 08 07 Gestione tecnico-amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere, Geotermia, anche le funzioni amministrative relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni minerarie per la coltivazione delle sostanze minerarie.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa della U.O.D 53 08 07 Gestione Tecnico-Amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere, Geotermia, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della citata U.O.D. 53 08 07 mediante la sottoscrizione del presente provvedimento.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1. è dichiarata la decadenza, ai sensi degli artt. 33 lettera c) e 40 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 nonché dell' art. 16 comma 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, della Ditta Supino Augusto dalla titolarità della concessione mineraria per caolino, feldspati ed associati denominata "MACCHIE" in territorio del Comune di Ailano (CE) accordata con Decreto del Distretto Minerario di Napoli n. 2861 del 30/03/1974 e successivamente riattribuita con Decreto Dirigenziale n. 96 del 30/12/2005 alla stessa ditta individuale Supino Augusto;
- 2. è fatto obbligo al concessionario:

- 2.a** di consegnare all'amministrazione regionale la miniera a conclusione dei lavori di ricomposizione ambientale a farsi secondo quanto disposto al successivo punto 2.c;
- 2.b** di presentare entro 60 gg., decorrenti dalla data di notifica del presente atto, una aggiornata rappresentazione grafica dei luoghi, avente come riferimento la superficie interessata dalla concessione mineraria n. 96/2005, costituita da planimetrie e sezioni che, su base catastale, riporti l'effettivo stato dei luoghi nei modi indicati nella determina del Settore Cave prot. n. 0671522 del 30/09/2013, a tutt'oggi non fornita;
- 2.c** di presentare, entro 120 gg., decorrenti dalla data di notifica del presente atto, per quanto disposto dall'art. 9 della L. 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione delle politica mineraria", la necessaria progettazione per la effettuazione della ricomposizione ambientale dei luoghi interessati da attività estrattiva al fine di consentire l'acquisizione, da parte delle diverse Amministrazioni/uffici interessati alla problematica della miniera, di tutti i prescritti pareri e autorizzazioni, compresa quella ambientale, rendendo possibile il confronto collegiale per la valutazione degli interessi di tutela in esame (ambientali, paesaggistici, idrogeologici ed ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro e dei terzi);
- 3.** la ditta Supino Augusto è nominata custode temporanea della miniera e delle sue pertinenze nelle more della eventuale riassegnazione a terzi e comunque fino alla conclusione dei lavori di ricomposizione ambientale;
- 4.** la ditta Supino Augusto è tenuta, in qualità di custode della miniera, a:
 - 4.1** verificare nel tempo la validità della recinzione effettuata e porre in essere quella eventualmente mancante per tutta la superficie interessata dal cantiere estrattivo di cui all'atto di concessione rilasciato al fine di impedire l'accesso a terzi;
 - 4.2** provvedere alla regolare manutenzione della miniera che dovrà essere eseguita senza il prelievo del materiale eventualmente abbattuto, ponendo in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità. In particolare, ma non in via esclusiva, dovrà dare esecuzione alle prescrizioni impartite, ai fini della sicurezza dei luoghi e dei terzi, con il provvedimento adottato con atto dal Settore Cave prot. n. 0671522 del 30/09/2013 nei termini e nei modi che vorrà indicare l'Amministrazione Provinciale di Caserta - Settore Risorse Idriche Salvaguardia del Suolo Protezione Civile quale organismo deputato alla gestione di tale materia in campo minerario;
 - 4.3** provvedere alla esecuzione delle opere di cui innanzi e alle altre prescrizioni che vorrà impartire l'Amministrazione Provinciale di Caserta a cui sono demandate le competenze in ordine alla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, in applicazione del D.P.R. 128/59 e s.m.i., non escluse quelle finalizzate alla regimentazione delle acque;
 - 4.4** provvedere alla vigilanza e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni;
 - 4.5** dell'avvenuta effettuazione di ciascuno degli adempimenti sopra indicati la ditta Supino Augusto è tenuta a dare notizia trasmettendo, a questo Settore ed all'Amministrazione Provinciale di Caserta, apposita relazione;
 - 4.6** a trascrivere il presente decreto alla Conservatoria dei RR.II.;
- 5.** la mancata attuazione a quanto previsto nel presente provvedimento comporterà l'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 52 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e senza pregiudizio del risarcimento dei danni verificatesi a seguito di tali inadempienze, nonché le sanzioni previste dal D.P.R. 128/1959 e del D.L.gs 624/1996 da parte dell'Amministrazione Provinciale di Caserta competente in materia di polizia mineraria;
- 6.** di stabilire, per quanto risulta agli atti di pratica, non sussiste in capo alla ditta Supino, già concessionaria, alcun diritto ai sensi degli articoli 16 - 20 e 36 del R.D. 20/07/1927, n. 1443, restando solo in capo alla stessa ditta tutti gli obblighi, adempimenti ed oneri connessi e correlati alla intervenuta coltivazione mineraria;
- 7.** il presente decreto è trasmesso alla Ditta Supino Augusto, al Direttore dei Lavori della miniera Geom. Petterutti Alberto nonché, anche ai fini degli eventuali adempimenti consequenziali di rispettiva competenza:
 - all'Assessore Regionale con delega alle Miniere;
 - al Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile;

- al Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- al BURC per la pubblicazione;
- alla Segreteria di Giunta;
- all'Amministrazione Provinciale di Caserta Settore Risorse Idriche Salvaguardia del Suolo Protezione Civile competente per territorio ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza in materia mineraria;
- alla U.O.D. 52.05.16 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta;
- alla Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno
- alla Comunità Montana Zona del Matese;
- al Comune di Ailano (CE);
- alla Soprintendenza BAPSAE per le provincie di Caserta e Benevento;
- alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento;
- alla Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE);
- al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Piedimonte Matese.

Avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dr Italo Giulivo